

La legge finanziaria 2002

ItaliaOggi conclude la pubblicazione del disegno di legge finanziaria 2002 approvato il 28/9/2001 dal consiglio dei ministri. Il disegno di legge è stato depositato ieri in senato con il numero 669

ARTICOLO 11

Riordino degli organismi collegiali

1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di istituire comitati, commissioni, consigli e altri organismi collegiali, a eccezione di quelli di carattere tecnico e a elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e a elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del ministro competente, di concerto con il ministro per la funzione pubblica e con il ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi ed è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli stessi.

ARTICOLO 12

Assunzioni di personale

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello stato anche a ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico e amministrativo, agli enti di ricerca e agli enti locali di cui all'articolo 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento del-

le strutture nonché di trasferimento di funzioni.

2. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello stato anche a ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1% rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002».

3. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le forze armate e i corpi di polizia nonché il corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;

b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il

cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;

c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. I piani di cui al comma 3 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell'economia e delle finanze dipartimento della ragioneria generale dello stato, per la successiva approvazione del consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla presidenza del consiglio dei ministri

dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell'economia e delle finanze dipartimento della ragioneria generale dello stato al termine di ciascun quadrimestre.

5. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.

6. A decorrere dall'anno 2003 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome o delle reti di scuole sono costituite sulla base della consistenza numerica degli alunni iscritti, in relazione alla dimen-

sione oraria e alle caratteristiche dei curricula obbligatori, secondo parametri definiti con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato dal ministro del ministero dell'economia e delle finanze, finalizzati all'ottimizzazione delle risorse.

2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite, per ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale su proposta del dirigente dell'istituzione scolastica, nel limite dell'organico complessivo determinato con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può essere inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, fissata rispettivamente in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare e in 25 ore per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18 unità orarie sono

Ministri, compensi tagliati del 10%

attribuite al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino a un massimo, di norma, di 24 ore settimanali.

4. L'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare viene di norma assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico d'istituto.

5. Le istituzioni scolastiche autonome provvedono con proprie risorse umane e finanziarie, ovvero con opportune scelte organizzative, alla sostituzione del personale assente fino a 30 giorni.

6. In attuazione di quanto stabilito dai commi da 1 a 5 sono di applicati le disposizioni di legge e i regolamenti in contrasto con le norme ivi contenute.

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni istituto scolastico, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni.

8. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.

ARTICOLO 14

Riduzione dei compensi per i ministri e contenimento delle spese di personale

1. Il trattamento economico

complessivo dei ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi di nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall'articolo 36 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisprudenziali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

Capo II SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ARTICOLO 15

Patto di stabilità interno per province e comuni

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il complesso delle spese correnti, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del 4,5%. Per gli anni 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti,

come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.

4. Per l'acquisto di beni e servizi, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali devono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli enti possono decidere di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia stata dimostrata la non convenienza; gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

5. Gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 4.

6. Gli enti e le aziende di cui ai commi 4 e 5 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

7. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre

continua a pag. 32

Irpef, compartecipazione comunale all'1,5%

segue da pag. 31

1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1%, del 2% e del 3%.

8. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere mensilmente, al ministero dell'economia e delle finanze dipartimento della ragioneria generale dello stato, entro 20 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.

9. Analoghe informazioni devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.

10. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

11. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 8, 9 e 10 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il mese di febbraio 2002.

ARTICOLO 16

Finanza decentrata

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base

delle comunicazioni del ministero dell'interno delle somme spettanti».

2. All'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;

b) al comma 3, le parole: «Per l'anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2003» e le parole: «l'esercizio finanziario 2001» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio finanziario 2002»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata

sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal ministero delle finanze entro il 30 maggio 2003 al ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate»;

d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per l'anno 2002, la compartecipazione comunale all'Irpef di cui al comma 3 è determinata nella misura dell'1,5% del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello stato per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito a un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del ministero dell'interno, è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2002.

5-ter. I trasferimenti erariali di ciascun comune sono ridotti in misura corrispondente alla compartecipazione comunale all'Irpef di cui al comma 5-bis. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, nei confronti degli stessi non si procede alla attribuzione della compartecipazione e i tra-

sferimenti sono erogati nella misura e con le stesse modalità previste dalla normativa previgente»;

e) al comma 6, le parole: «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3 e 5-bis».

ARTICOLO 17

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è finalizzato all'attribuzione:

a) di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere;

b) per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili di cui all'articolo 53, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate per il 50% a incremento del fondo ordinario e per il restante 50% sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimen-

ti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

ARTICOLO 18

Disposizioni finanziarie per gli enti locali

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

2. Sino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui

Un patto di stabilità per tutte le p.a.

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di adeguare il concorso dello stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro.

4. Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione a una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione e al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative sono individuate con decreto del ministero dell'interno.

5. Al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, comma 3, le parole: «la sospensione della seconda rata» sono sostituite dalle seguenti: «la sospensione dell'ultima rata»;

b) all'articolo 167, comma 1, le parole: «Gli enti locali iscriveranno» sono sostituite dalle seguenti: «È data facoltà agli enti locali di iscriverne»;

c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sommo a quello dei mutui precedentemente contratti» sono inserite le seguenti: «, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi».

6. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

7. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata a un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate ren-

dite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il ministero dell'interno a effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo stato.

8. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al ministero dell'interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.

Capo III PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI

ARTICOLO 19

Trasformazione e soppressione di enti pubblici

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governo, su proposta dei ministri dell'e-

conomia e delle finanze e della funzione pubblica, di concerto con il ministro interessato, individua gli enti pubblici e le agenzie, finanziati direttamente o indirettamente dallo stato o da altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato ovvero la soppressione e messa in liquidazione.

2. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.

3. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

5. I bilanci consuntivi delle autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 20

Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni a:

a) acquistare sul mercato i ser-

Via alle dimissioni nei servizi pubblici locali

vizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;

b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;

c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso procedure selettive, trasparenti e non discriminatorie, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello stato, grazie a entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.

3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro interessato e con il ministro della funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario.

5. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il ministro per l'innovazione e la tecnologia:

a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatica nelle pubbliche amministrazioni;

b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica e il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (Aipa); le risorse, eventualmente accertate dal ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro per l'innovazione e la tecnologia, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.

ARTICOLO 21

Contenimento e razionalizzazione delle spese

1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati agli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 4 dell'articolo 15, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2%, del

4% e del 6%, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti nonché gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della predetta legge n. 388 del 2000. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.

2. Gli importi dei contributi dello stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun ministro, con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

3. La dotazione dei capitoli di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10% rispetto all'impor-

to complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

ARTICOLO 22

Servizi dei beni culturali

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) concedere a soggetti privati l'intera gestione del servizio concernente la fruizione pubblica dell'attività di concorso al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo stato per tutta la durata stabilita, comprensivo dell'uso dei beni culturali oggetto della concessione e da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50%; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in uso dal

ministro ritornino nella disponibilità di quest'ultimo».

ARTICOLO 23

Scissione tra proprietà e gestione delle reti dei servizi pubblici locali

1. L'articolo 113 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Articolo 113. (Forme di gestione). 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale. 2. Nell'organizzazione del servizio, l'ente locale, titolare della funzione, può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà e gestione di reti e infrastrutture e l'erogazione del servizio. 3. Per la gestione di reti e infrastrutture, l'ente locale può avvalersi di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di aziende speciali o società consortili tra enti di diritto pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, ovvero di altro soggetto idoneo, da individuarsi mediante procedure a evidenza pubblica. 4. L'erogazione del servizio può essere assicurata da società di capitali regolate dal codice civile, individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso. Non sono ammesse a partecipare a dette gare le società che, in Italia o all'estero, gestisco-

no a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non a evidenza pubblica. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. 5. I rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici del servizio sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dalle assemblee elettive degli stessi enti. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e le disposizioni nazionali di attuazione di normative comunitarie. 6. L'ente locale può cedere la propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici dei servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere e consente alla società, anche in deroga al divieto di cui al comma 4, la partecipazione ad attività imprenditoriali al di fuori del relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo pari al valore contabile risultante dal bilancio approvato dell'esercizio in corso al termine della concessione. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con popolazio-

Mini-pensioni, scatta l'incremento

ne inferiore ai 5.000 abitanti. 8. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo di istituzione, ai sensi dell'articolo 114».

2. Sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze.

3. I trasferimenti di beni mobili e immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale sostituito dal presente articolo, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 24

Organici del personale

1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si

applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.

Capo IV INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

ARTICOLO 25

Gestioni previdenziali

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1998, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2002:

a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Empals);

b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

ARTICOLO 26

Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è maggiorato fino all'importo mensile di 516,46 euro, secondo le modalità di cui al comma 2,

l'ammontare dei trattamenti pensionistici inferiori a tale somma.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e dei contributi eventualmente versati ai fini previdenziali.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al parlamento per l'espressione del parere delle competenti commissioni.

4. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 2.169,12 milioni di euro.

Capo V INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ARTICOLO 27

Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi

1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'accordo tra governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, in materia sanitaria, com-

porta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino del livello stabilito nell'accordo tra governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Capo VI STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

ARTICOLO 28

Finanza degli enti territoriali

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il ministro dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso ministro i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme

continua a pag. 34

Accelerazione nella vendita di auto sequestrate

segue da pag. 33

relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui bancari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Gli enti possono procedere all'estinzione anticipata di passività derivanti da mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996. L'estinzione anticipata può essere finanziata mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o la contrazione di nuovi mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

Capo VII INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

ARTICOLO 29

Riduzione del costo del lavoro

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:

a) il concorso dello stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

ARTICOLO 30

Sgravi per i nuovi assunti

1. A tutti i datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 a incremento

delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Capo VIII INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

ARTICOLO 31

Limiti di impegno

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla

presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

ARTICOLO 32

Fondo investimenti

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun ministero, è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati.

2. Con decreti del ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del ministro competente, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio, che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

ARTICOLO 33

Finanziamento delle grandi opere

1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture, la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei soggetti pubblici o privati ai quali competono gli studi, la progettazione, la realizzazione e la

gestione delle grandi opere, mediante:

- anticipazioni;
- mutui in contanti;
- mutui in titoli;
- altre operazioni finanziarie.

2. La Cassa può utilizzare, per le suddette operazioni, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l'attività di finanziamento agli enti locali, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche, intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento.

3. La predetta attività di finanziamento può essere svolta dalla Cassa depositi e prestiti anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie italiane o estere, privilegiando quei settori pubblici o privati che provvedono alla realizzazione delle opere con la forma del project financing.

4. La Cassa può esercitare attività strumentali, connesse o accessorie alla realizzazione delle grandi opere, attraverso la costituzione o la partecipazione, anche di controllo, in società di capitali.

5. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze adottato su proposta della Cassa depositi e prestiti sono stabiliti le condizioni e i limiti dei fi-

nanziamenti.

Capo IX ALTRI INTERVENTI

ARTICOLO 34

Beni mobili registrati sequestrati e confiscati

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato, previo parere del Consiglio di stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:

a) determinare le ipotesi in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;

b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario, qualora ne ricorrano i presupposti giuridici;

c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;

d) semplificare e uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli

Un tetto alle autorizzazioni di spesa

articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via prioritaria, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido.

ARTICOLO 35

Interventi vari

1. Il comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

2. Nel primo periodo del comma 63 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «autorizzati dal parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati o da autorizzare dal parlamento».

3. Sono abrogati l'articolo 15 del Testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e il comma 1, lettera b), dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463.

4. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28; r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13».

5. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da «aumentabili di lire 25

miliardi annue» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro».

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.

7. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.

TITOLO IV NORME FINALI

ARTICOLO 36

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscriverne nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004, re-

stano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscriverne nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

5. Gli importi da iscriverne in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno

degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

ARTICOLO 37

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscriverne nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.